



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 004 del 26/02/2019 Sessione ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): Approvazione del Piano Finanziario e delle aliquote **anno 2019** per la componente **TASI** (Servizi Indivisibili).

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18,30**, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	ONGARO Guido	SI	
2	CANTONI Pietro	SI	
3	MARCHESI Ernesto	SI	
4	GUERINI ROCCO Serafina	SI	
5	VAILATI CANTA Diego	SI	
6	URZI' Salvatore	SI	
7	MEDUGNO Silvia	NO	SI
8	CASTELLAZZI Ivano	SI	
9	MARCHESETTI Paolo	SI	
10	VESCOVI Omar	SI	
11	BOSELLI Renato	SI	

PRESENTI: **10**

ASSENTI: **1**

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr. Fabio

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): Approvazione del Piano Finanziario e delle aliquote **anno 2019** per la componente **TASI** (Servizi Indivisibili).

(Delibera C.C. N 004 del 26 febbraio 2019)

Relaziona il SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge Stabilita 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non rientranti nelle categorie A1, A8 e A9;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (comma così modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015)

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI che vengono riportate nelle novità sostanziali:

- **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione sia adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).
- **TASI Immobili Merce:** viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota dell'1 per mille con facoltà per il Comune di incrementarla fino all'aliquota massima del 2,5 per mille ovvero con possibilità di disporre il suo azzeramento.
- **TASI altre abitazioni in caso di locazione:** la norma prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo il possessore a versare la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, mentre il detentore non versa alcuna imposta.
- **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.

VALUTATE le novità introdotte dalla suddetta Legge in materia di IMU e TASI:

- **Comma 1092:** per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse A/1 A/8 A/9); il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- **Comma 705:** i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente;

VISTA la Legge di Stabilità per il 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, per cui è sospesa l'efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l'anno 2015 (ad eccezione della Tari e delle entrate per servizi che prevedono tariffe);

CONSIDERATO che tale disposizione non è stata prorogata anche per il 2019-2021 e che pertanto è possibile per gli enti locali approvare il bilancio di previsione 2019-2021 contenente aumenti tributari;

VISTA la Legge n. 145 (Legge Bilancio 2019) del 30.12.2018 pubblicata in G.U. Serie generale al n. 302 del 31.12.2018;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi Indivisibili	Costi 2018
Illuminazione pubblica	€ 110.500,00
Gestione e manutenzione aree pubbliche (tagli verde, disinfestazioni, ...)	€ 52.544,00
Gestione e manutenzione immobili pubblici (Sede Comunale, Scuole, -utenze)	€ 83.150,00
Servizi di Polizia Locale	€ 74.800,00
Servizi di Protezione Civile	€ 3.000,00
Servizi Demografici	€ 65.600,00
Gestione ed assicurazioni automezzi	€ 32.900,00
Totale costi servizi indivisibili	€ 422.494,00

VISTA la deliberazione C.C. n° 09 in data 29/04/2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", che nel testo composto di n° 4 Capitoli (Disciplina Generale - Regolamento Componente IMU - Regolamento Componente TASI, Regolamento Componente TARI);

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATA la propria delibera n°04 del 27/02/2018 con il quale si approva di confermare le aliquote Tasi dell'anno precedente anche per l'anno **2018**;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 13 del 31.01.2019 con la quale si dispone di riconfermare le aliquote componente Tasi per l'anno 2019;

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019 con D. M.I. 07.12.2018 (in G.U. n° 292 del 17.12.2018);

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 12/07/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*"

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale - Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267;

Con voti **favorevoli 9, contrari 1 (Marchesetti), astenuti 0**, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **confermare le seguenti aliquote (pari a quelle applicate nell'anno 2018)** per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili) anno **2019**:

- **ALIQUOTA 2,0 per mille** (abitazione principale e relative pertinenze);

- **ALIQUOTA 1,2 per mille** per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree fabbricabili;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota della TASI è pari al limite di cui al comma 676 - art.1 - legge n° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ovvero pari al 1,0 per mille.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta al 1 per mille (comma 676 - art.1 - legge n° 147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014, così modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015).

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 681 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), nell'apposito Regolamento IUC - Componente TASI approvato con Delibera C.C. 09/2014, risulta inserita la seguente ripartizione dell'obbligazione tributaria nei casi di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare diritto reale sull'unità immobiliare, che si propone di riconfermare:
 - Soggetto **titolare diritto reale** unità immobiliare: **80 %** dell'obbligazione tributaria;
 - **Soggetto occupante** unità immobiliare: **20 %** dell'obbligazione tributaria;
5. Di dare atto che anche ai fini TASI, la definizione di "abitazione principale" è da considerarsi quella definita dagli artt. 10 e 11 del "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" - Regolamento Componente IMU, approvato con deliberazione C.C. n° 09 in data 29/04/2014;
6. Di dare atto che i servizi indivisibili, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta sono quelli individuati in premessa;
7. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
8. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale;

9. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, le scadenze di versamento valide per la componente **TASI** (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2018 risultano così stabilite:
 - **PRIMA** rata: **16 giugno**
 - **SECONDA** rata: **16 dicembre**
10. Di **Stimare**, in via presunta, il gettito complessivo della componente **TASI in Euro 100.000,00** da iscriversi nel Bilancio di previsione 2019/2021;
11. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2019/2021, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti **favorevoli 9, contrari 1 (Marchesetti), astenuti 0**, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

12. Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to *Guido Ongaro*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori dr. Fabio*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1°
all'Albo Pretorio del Comune il **_01 marzo 2019_** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, li **_01 marzo 2019_**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori dr. Fabio*

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **_*****_**

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi **10** giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li **_*****_**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori dr. Fabio*

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)

A seguito dell'entrata in vigore (09 nov. 2001) della **Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3**, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento **NON E' PIU' SOGGETTO** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li **_01 marzo 2019_**

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori dr. Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
